



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (A.S. 1326).

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. *39/00* del 10 aprile 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 10 aprile 2014:

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che, quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-Regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri: a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge; b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari;

VISTO l'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTA la nota DAGL n. 0001964 del 25 febbraio 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il disegno di legge sul disegno di legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (A.S. 1326), approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 gennaio 2014, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, provvedimento che è stato inviato, il 27 febbraio 2014, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, al fine dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 25 marzo 2014, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni, manifestando una valutazione positiva sulla riforma della normativa in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, hanno illustrato talune proposte di emendamento finalizzate al riconoscimento dell'importanza della cooperazione regionale;

CONSIDERATO che i rappresentanti dell'ANCI hanno presentato un documento contenente alcune proposte emendative concernenti sia il ruolo degli Enti locali e dell'ANCI sia l'impianto generale del provvedimento, le sue finalità, gli ambiti di applicazione ed, in particolare, alla definizione stessa di cooperazione internazionale;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nello specifico, le proposte emendative presentate dalle Regioni e dall'ANCI riguardano i seguenti articoli:

- Art. 1: "Oggetto e finalità";
- Art. 3: "Ambito di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo";
- Art. 5: "Partecipazione ai programmi dell'Unione Europea";
- Art. 8: "Cooperazione decentrata e partenariato territoriale";
- Art. 11: "Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione";
- Art. 14: "Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo";
- Art. 16: "Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo";
- Art. 20: "Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo";
- Art. 23: "Regioni ed enti locali";
- Art. 29: "Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti";

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero degli affari esteri hanno preso atto delle proposte formulate, fornendo i primi elementi di risposta e riservandosi ulteriori approfondimenti dal punto di vista tecnico;

CONSIDERATO che, successivamente, detto Dicastero, il 4 aprile 2014, hanno fatto pervenire una tabella comparativa, contenente le proprie valutazioni, a livello tecnico, in merito alle proposte presentate, documento che, in data 8 aprile 2014, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali (All.A);

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere negativo sull'impianto e sull'architettura del provvedimento in esame, condizionandolo all'accoglimento delle proposte di modifica contenute in un documento che hanno consegnato (All.B);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di modifica contenute in un documento che ha consegnato (All.C), sottolineando, in particolare, l'importanza della proposta di modifica dell'articolo 8, comma 1, in quanto essa è volta a precisare che i Comuni, con gli enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, realizzano le iniziative di cooperazione decentrata;
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle proposte presentate, riservandosi una valutazione complessiva;

ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (A.S. 1326), trasmesso, con nota n. DAGL n. 0001964 del 25 febbraio 2014, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti (B e C) che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddo




Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

Acc. A

Ddl 1326	Proposte Regioni e Province Autonome	Proposte ANCI	Riscontro MAE
<p>Art. 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo, di seguito denominata "cooperazione allo sviluppo", è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La sua azione, conformemente al principio dell'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.</p> <p>2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti</p>	<p>Art. 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo, di seguito denominata "cooperazione allo sviluppo", è "la cooperazione allo sviluppo è parte integrante delle relazioni internazionali dell'Italia ed elemento qualificante della sua politica estera. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La sua azione, conformemente al principio dell'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.</p> <p>2. IDENTICO</p>	<p>Art. 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>La cooperazione internazionale per la pace, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata "cooperazione internazionale italiana", è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. In adempimento dell'articolo 11 della Costituzione, è volta alla promozione della pace e alla costruzione di relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza, partenariato e centralità della persona umana nella sua dimensione individuale e comunitaria.</p> <p>2. L'azione della "cooperazione internazionale italiana", in coerenza/conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre Organizzazioni Internazionali e</p>	<p><i>Si ritiene necessario mantenere la formulazione del ddl governativo: la cooperazione allo sviluppo deve restare nell'ambito della politica estera e conseguentemente nella competenza esclusiva statale. Poiché l'Italia deve rispondere in sede internazionale (Nazioni Unite, OCSE, UE) degli impegni assunti in materia (sia sul piano quantitativo che qualitativo), tutti i contributi del Sistema Paese devono essere coordinati da una visione unitaria. Una visione più ampia ed articolata del fenomeno, in linea con i mutamenti verificatisi negli ultimi anni e con un riconoscimento del ruolo svolto in tale ambito da Regioni ed Enti locali, potrebbe trovare espressione nell'articolo 8 (v. infra).</i></p> <p><i>Sulla proposta Anci di modificare il riferimento abbreviato, nessuna particolare opposizione, ma si ritiene più</i></p>





<p>dalle Nazioni Unite, dalle altre Organizzazioni Internazionali e dall'Unione Europea, gli obiettivi fondamentali volti a:</p> <p>a)</p>		<p>dall'Unione Europea, persegue gli obiettivi fondamentali volti a:</p> <p>a) IDENTICO</p>	<p><i>opportuno mantenere la denominazione "cooperazione allo sviluppo", in quanto termine dotato di una maggiore specificità e riconoscibilità (anche in testi normativi) rispetto all'espressione "cooperazione internazionale italiana".</i></p>
<p>Art. 3 (Ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo)</p> <p>1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e si articola in:</p> <p>a) iniziative in ambito multilaterale;</p> <p>b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;</p> <p>c) iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali;</p> <p>d) iniziative finanziate con crediti concessionali;</p> <p>e) iniziative di cooperazione</p>		<p>Art. 3 (Ambiti di applicazione)</p> <p>1. L'insieme delle attività di cooperazione internazionale, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e si articola in:</p> <p>a) iniziative in ambito multilaterale;</p> <p>b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;</p> <p>c) iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali;</p> <p>d) iniziative finanziate con crediti concessionali;</p> <p>e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;</p>	<p>L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, svolte da istituzioni pubbliche o con risorse pubbliche e rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)» è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e si articola in:</p> <p>a) IDENTICO</p> <p>b) IDENTICO</p> <p>c) IDENTICO</p> <p>d) IDENTICO</p> <p>e) IDENTICO;</p> <p>f) IDENTICO</p> <p>g) IDENTICO</p> <p><i>Il termine "Aiuto pubblico allo</i></p>

decentrata e partenariato territoriale;
f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
g) contributi ad iniziative della società civile di cui al capo V.

f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;

sviluppo" è una formulazione che si collega a un concetto preciso sul piano internazionale, che è opportuno mantenere. Eventualmente potrà essere sostituito da "cooperazione allo sviluppo pubblica" (cfr. emendamenti del relatore ad AS 1326)

g) iniziative della società civile di cui al capo V.

Nell'APS sono da ricomprendere i contributi pubblici alle iniziative della società civile, non tutte le iniziative della società civile (che, quando sono indipendenti da iniziative pubbliche, sono da ricondurre alla sfera di autonomia dei privati).

Art. 5

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia e promuove l'armonizzazione dei propri indirizzi e delle proprie linee di programmazione con quelle


Art. 5

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelle dell'Unione Europea, favorendo

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia e promuove l'armonizzazione dei propri indirizzi e delle proprie linee di programmazione con quelle





<p>dell'Unione Europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti. 2.....</p>		<p>la realizzazione di progetti congiunti. 2..... IDENTICO</p>	<p>dell'Unione Europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti. Modifica ANCI accettabile</p>
<p>Art. 8 (Cooperazione decentrata e partenariato territoriale) 1. I rapporti internazionali delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>	<p>Art. 8 (Cooperazione decentrata e partenariato territoriale) 1. I rapporti internazionali delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e delle potestà di legislazione concorrente delle regioni in materia di rapporti internazionali e con l'UE di cui al terzo comma dello stesso articolo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5</p>	<p>Art. 8 (Cooperazione decentrata e partenariato territoriale) 1. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali stabiliscono rapporti internazionali e realizzano iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale.</p>	<p>1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo. I rapporti internazionali delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>

giugno 2003, n. 131.

<p>2. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, secondo quanto disposto al comma 1, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 16. Le Regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 16, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, finanziarie e</p>	<p>2. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche usufruendo di contributi internazionali e/o dei finanziamenti europei, possono promuovere accordi di partenariato territoriale e iniziative di cooperazione per lo sviluppo, nel rispetto della presente legge per la cui realizzazione possono avvalersi dell'Agenzia di cui all'art. 16 di altri soggetti dotati delle specifiche competenze. Le regioni, le PA di Trento e Bolzano e gli Enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della</p>	<p>2. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono avvalersi dell'Agenzia di cui all'articolo 16, e comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 16, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, finanziarie e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 16 comma 9.</p>	<p><i>Considerata la presenza del comma 3, non sembra utile aggiungere "e delle potestà di legislazione concorrente delle regioni in materia dei propri rapporti internazionali e con l'UE di cui al terzo comma dello stesso articolo". La materia andrà inoltre coordinata con il disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V approvato dal Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2014.</i></p> <p>2. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, secondo quanto disposto al comma 1, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 16. Le regioni, le PA di Trento e Bolzano e gli Enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'art. 16, la programmazione e informano nelle sedi (già) previste circa l'attuazione degli interventi di</p>
---	--	---	---





<p>programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 16 comma 9.</p>	<p>cooperazione internazionale e all'Agenza di cui all'art. 16, la programmazione degli interventi di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, finanziati e programmati, ai fini dell'applicazione dell'art. 10, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività medesime nella banca dati di cui all'art. 19 co. 9".</p>	<p>3. I rapporti internazionali delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>	<p>cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, finanziati e programmati, ai fini dell'applicazione dell'art. 10, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività medesime nella banca dati di cui all'art. 19 co. 9".</p>
<p>3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.</p>		<p>4. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa</p>	<p>3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.</p>

<p>Art. 11. (Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)</p>	<p>Art. 11 (Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)</p>	<p>concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.</p>	<p>Art. 11 (Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)</p>
<p>1. 2. 3.</p> <p>4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni</p>	<p>1. IDENTICO 2. IDENTICO 3. IDENTICO</p> <p>4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni</p>		<p>1. IDENTICO 2. IDENTICO 3. IDENTICO</p> <p>Riformulazione proposta:</p> <p>4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni</p>

<p>pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione, prima di essere trasmessa al Parlamento, è approvata dal CICS.</p>	<p>pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione, prima di essere trasmessa al Parlamento e alla Conferenza unificata, è approvata dal CICS.</p>		<p>pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione, prima di essere trasmessa al Parlamento, è approvata dal CICS. La relazione è altresì trasmessa alla Conferenza unificata.</p>
<p>Art. 14 (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)</p> <p>1. 2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli</p>	<p>Art. 14 (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)</p> <p>1. IDENTICO 2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli</p>	<p>Art. 14 (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)</p> <p>1. IDENTICO 2. IDENTICO</p>	<p>Pur comprendendo il senso dell'osservazione delle regioni, si propone di recepirla piuttosto al comma 5 dell'art. 14, laddove già si prevede la possibilità di partecipazione di esponenti del mondo delle Autonomie (vedi infra).</p>





<p>affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, università e ricerca.</p>	<p>affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, università e ricerca. Alle riunioni del CICS, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, partecipano il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome o un suo delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.</p>	<p>3. IDENTICO 4. IDENTICO</p>	<p>3. IDENTICO 4. IDENTICO</p>	<p>5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, i Presidenti di regione o di</p>	<p>5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, i presidenti di regione</p>
<p>3... 4... 5. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a partecipare alle</p>	<p>3. IDENTICO 4. IDENTICO 5. IDENTICO</p>	<p>3. IDENTICO 4. IDENTICO</p>	<p>3. IDENTICO 4. IDENTICO 5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, i Presidenti di regione o di</p>	<p>5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, i presidenti di regione</p>	

<p>riunioni del CICCS i presidenti di regione o di provincia autonoma, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).</p> <p>6. 7. 8. 9. 10.</p>	<p>6. IDENTICO 7. IDENTICO 8. IDENTICO 9. IDENTICO 10. IDENTICO</p>	<p>provincia autonoma, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).</p> <p>6. IDENTICO 7. IDENTICO 8. IDENTICO 9. IDENTICO 10. IDENTICO</p>	<p>o di provincia autonoma e il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).</p>
<p>Art. 16. (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)</p> <p>1. Per l'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>2.</p>	<p>Art. 16 (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)</p> <p>1. IDENTICO</p> <p>2. IDENTICO</p>	<p>Art. 16. (Agenzia italiana per la cooperazione)</p> <p>1. È istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>2. IDENTICO</p>	<p><i>E' opportuno mantenere il testo approvato dal Consiglio dei Ministri.</i></p>




<p>3.... 4. L'Agencia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.</p>	<p>3. IDENTICO 4 IDENTICO</p>	<p>3. IDENTICO 4. L'Agencia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti secondo lo Statuto di cui all'articolo xxx, comma yyy; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.</p>	<p>4. L'Agencia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati. nelle forme e nelle modalità di cui al comma precedente.</p> <p><i>La formulazione del comma 4 è stata oggetto di un negoziato complesso in sede di concerto interministeriale. In ogni caso, lo statuto deve prevedere le condizioni per la stipula delle convenzioni con amministrazioni pubbliche (art. 16, comma 13, lettera a), quindi l'esigenza segnalata da ANCI è già</i></p>
<p>5. 6. 7. 8. 9.</p>	<p>5. IDENTICO 6. IDENTICO 7. IDENTICO 8. IDENTICO 9. IDENTICO</p>	<p>5. IDENTICO 6. IDENTICO 7. IDENTICO 8. IDENTICO 9. IDENTICO</p>	



<p>10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 21 comma 2 nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli Esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 21, comma 2.</p> <p>11. 12.</p> <p>13. Con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e</p>	<p>10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 21 comma 2 nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi erogati dall'Agenzia. Tale codice fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli Esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 21, comma 2.</p> <p>11. IDENTICO 12. IDENTICO 13. IDENTICO</p>	<p>10. IDENTICO</p> <p>13. Con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale</p>	<p><i>pienamente tutelata e in sede di regolamento sarà debitamente affrontata.</i></p> <p><i>Osservazione accettabile.</i></p> <p><i>E' opportuno mantenere il codice</i></p>
---	---	--	--

<p>del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:</p> <p>a) ... b) ... c) ... d) ... e) ... f) ... g) ... h) ... i) ... l) modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia.</p>		<p>sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:</p> <p>a) ... IDENTICO b) ... IDENTICO c) ... IDENTICO d) ... IDENTICO e) ... IDENTICO f) ... IDENTICO g) ... IDENTICO h) ... IDENTICO i) ... IDENTICO l) le modalità di collaborazione con le amministrazioni pubbliche e le modalità di erogazione di servizi, assistenza e supporto tecnico alle stesse. m) il codice etico applicabile a tutto il personale di dell'Agenzia e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 21, comma 2, che intendano partecipare alle attività di cooperazione internazionale beneficiando di contributi pubblici; tale codice fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli Esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal</p>	<p><i>etico dell'Agenzia stessa come documento distinto rispetto allo Statuto.</i></p> <p>La lettera l) proposta da ANCI è già sostanzialmente contenuta nella seconda parte della lettera a)</p> <p>Sulla lettera m) vedasi sopra</p>
---	--	---	--





	codice dell' Agenzia.		
<p>Art. 20 (Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo)</p> <p>1..... 2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice Ministro delegato ed è composto dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, dal Direttore dell' Agenzia e dai responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno</p> <p>Ad esso partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati.</p>	<p>Art. 20 (Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo)</p> <p>1. IDENTICO 2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice Ministro delegato ed è composto dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, dal Direttore dell' Agenzia e dai responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno</p> <p>Ad esso partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati. Alle riunioni del Comitato, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, partecipa un rappresentante della</p>		<p>2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice Ministro delegato ed è composto dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, dal Direttore dell' Agenzia e dai responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno</p> <p>Ad esso partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati.</p> <p><i>Nel comma 2, nella formulazione attuale della norma l'espressione "altre amministrazioni" già include anche le Regioni, le Province autonome e gli enti</i></p>

<p>3. Il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.</p>	<p>3. IDENTICO</p>	<p>3bis. Il CCCS promuove e pone in essere iniziative di informazione e coordinamento atte a favorire la partecipazione dei soggetti, di cui al successivo art. 21, ai programmi di cui ai precedenti artt. 4 e 5.</p>	<p>4....</p>	<p>Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle associazioni rappresentative degli enti locali</p>	<p>3. IDENTICO</p>		<p>locali. Non pare quindi necessario puntualizzare l'eventualità di una loro partecipazione, anche per evitare richieste analoghe di altre amministrazioni, che appesantirebbero inutilmente questo organismo, che è essenzialmente lo strumento operativo per realizzare la vigilanza del MAE sull'Agenzia.</p>
<p>4....</p>			<p>L'informazione e il coordinamento dei soggetti della cooperazione non è materia di competenza del Comitato Congiunto. Possibile prevedere una simile attività di informazione e coordinamento al disposto dell'art. 23.</p>				



<p style="text-align: center;">Art. 23 (Regioni ed enti locali)</p> <p>1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge, per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 (Regioni ed enti locali)</p> <p>1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni e PA di Trento e Bolzano e dagli enti locali, si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge e delle rispettive leggi regionali per lo svolgimento delle iniziative volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 (Regioni ed enti locali)</p> <p>Le azioni di cooperazione internazionale (<i>o in alternativa</i> "allo sviluppo, cooperazione decentrata e partenariato territoriale") promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge, per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 (Regioni ed enti locali)</p> <p>1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, anche attraverso la cooperazione decentrata e i partenariati territoriali, si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove iniziative atte a favorire la partecipazione dei soggetti, di cui all'articolo 21 ai programmi di cui agli articoli 4 e 5.</p> <p>2. Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia, fermo restando l'articolo 272 del decreto legislativo n. 267/2000, promuovono forme di partnership e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 16, comma 2, l'Agenzia può concedere</p>
<p>2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato Congiunto di cui all'articolo 20, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 l'attuazione di</p>	<p style="text-align: center;">2. IDENTICO</p>	<p style="text-align: center;">2. IDENTICO</p>	



<p>iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti enti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.</p> <p>3.</p>	<p>3. IDENTICO</p>	<p>3. Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 272, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, sono autorizzati a stipulare con ANCI e UPI apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.</p> <p>4. I comuni e le province, nel rispetto dell'articolo 272, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei</p>	<p>contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 8.</p> <p><i>Il richiamo al rispetto delle leggi regionali da parte delle stesse Regioni e PA è ridondante e fuorviante (le Regioni e le PA devono rispettare integralmente le proprie leggi e non solo i principi desumibili da esse).</i></p>
---	--------------------	---	---

		<p>propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.</p>	
<p>Art. 29 (Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti)</p> <p>1.... 2....</p>	<p>Art. 29 (Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti)</p> <p>1.IDENTICO 2.IDENTICO</p>	<p>Art. 29 (Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti)</p> <p>1.IDENTICO 2.IDENTICO</p> <p>3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 272, comma 1, secondo periodo, la frase "il competente ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare" è sostituito dal seguente: « il competente ufficio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati a stipulare»</p>	<p>Art. 29 (Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti)</p> <p>1.IDENTICO 2.IDENTICO</p> <p>3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 272, comma 1, secondo periodo, la frase "il competente ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare" è sostituito dal seguente: « il competente ufficio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati a stipulare»</p>

AEE B

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 1.0. APR. 2014



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/038/CU03/C3

**PARERE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLA
PROPOSTA DI LEGGE (DDL. N.1326) ALL'ESAME DEL SENATO PER
LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA
COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.**

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, presa visione del DDL n.1326, esprime il proprio **parere negativo** sull'impianto e sull'architettura del testo condizionandolo all'accoglimento delle proposte di modifica di seguito riportate.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Nel comma 1 si propone di sostituire la frase *“la cooperazione allo sviluppo è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia”* con la frase *“la cooperazione allo sviluppo è parte integrante delle relazioni internazionali dell'Italia ed elemento qualificante della sua politica estera”*.

Art. 8 (Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)

Nel comma 1 si propone di aggiungere dopo *“nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione”* la dicitura *“e delle potestà di legislazione concorrente delle Regioni in materia di rapporti internazionali e con l'UE di cui al terzo comma dello stesso articolo”*.

Si propone di modificare il comma 2, primo capoverso, nel modo seguente: *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche usufruendo di contributi internazionali e/o dei finanziamenti europei, possono promuovere accordi di partenariato territoriale e iniziative di cooperazione per lo sviluppo, nel rispetto della presente legge, per la cui realizzazione possono avvalersi dell'Agenzia di cui all'art.16 e/o di altri soggetti dotati di specifiche competenze”*.

In relazione, invece, al comma 2, secondo capoverso, si propone di riformularlo nel seguente modo: *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e*

gli enti locali comunicano tempestivamente al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenza di cui all'art. 16 la programmazione degli interventi di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, finanziati e programmati, ai fini dell'applicazione dell'art. 10, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività medesime nella banca dati di cui all'art. 19, comma 9".


Art 14 (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)

Si propone di inserire alla fine del comma 2, la seguente frase: "Alle riunioni del CICS, quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, partecipano il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o un suo delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i Presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali".

Art. 23 (Regioni ed enti locali)

Si è propone una nuova formulazione del comma 1: "Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge e delle rispettive leggi regionali per lo svolgimento delle iniziative volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge".

Roma, 10 aprile 2014



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 10 APR. 2014

3) Parere sul disegno di legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (A.S. 1326) (AFFARI ESTERI)

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 5 e 9, comma 3, del decreto 28 agosto 1997, n. 281.

Parere dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani al DDL 1326/2014 denominato "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo".

ANCI, nell'esprimere il proprio apprezzamento per la proposta di riforma che introduce significative innovazioni, avanza le seguenti osservazioni raccomandazioni :

- a) Esigenza prioritaria è la definizione di una "**legge di sistema**" che tenga conto sia della **pluralità** delle diverse forme di cooperazione sia della pluralità dei soggetti coinvolti. Per questa ragione di fondo, il DDL non può essere titolato col la semplice definizione "per la cooperazione allo sviluppo", concetto superato, ed integrato da più di un decennio dagli attributi "sostenibile ed umano". Risulta necessario adoperare una categoria più larga, ovvero quella della "cooperazione internazionale" perché la cooperazione, nella moderna accezione, oltre ad avere uno spettro d'azione molto diversificato, si basa su condizioni paritarie. In particolare sarebbe necessario introdurre le parole "**pace e diritti umani**" nell'incipit dell'art. 1, comma 1.

La cooperazione internazionale per la pace, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata "cooperazione internazionale italiana", è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. In adempimento dell'articolo 11 della Costituzione, è volta alla promozione della pace e alla costruzione di relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza, partenariato e centralità della persona umana nella sua dimensione individuale e comunitaria.

- b) Inoltre, nello specifico, circa i riferimenti al ruolo degli enti locali andrebbe meglio formulato il testo e si osserva quanto segue:

all'art. 8 del testo di esame, circa la "cooperazione decentrata e partenariato territoriale":

In primis occorre declinare la "cooperazione decentrata e partenariato territoriale" ed il criterio di simmetria istituzionale. Di conseguenza, il periodo "*Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale*" non debba essere citato come "inciso" nel comma 2 dell' art. 8, ma, debitamente corretto, diventi il comma 1 dell' art. 8.

Riformulare in

art. 8, comma 1 : *Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali stabiliscono rapporti internazionali e realizzano iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale.*

All'art. 14, circa il "comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo".

Sancire la facoltà di ANCI di partecipare alle riunioni del Comitato medesimo, qualora siano trattate questioni di competenza degli Enti Locali, così come analogamente avviene in altri consessi istituzionali.

Riformulare in

art. 14, comma 5 : *Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, i presidenti di regione o di provincia autonoma e il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI)*

all'art. 23, circa le "regioni ed enti locali".

Confermare quanto già stabilito dal Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (art. 272).

Riformulare in

art. 23, comma 2 : *Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia, fermo restando l'articolo 272 del decreto legislativo n. 267/2000, promuovono forme di partnership e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 16, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 8.*

art. 29, comma 3 :

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 272, comma 1, secondo periodo, la frase "il competente ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare" è sostituito dal seguente:

« il competente ufficio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati a stipulare»

